

## **RICHIESTA DI UN AZIONISTA DI CATEGORIA SPECIALE del 2 ottobre 2016**

In data 2 ottobre 2016 un azionista di categoria speciale (sig. Danilo Elampini dalampo@alice.it) ha informato via e-mail il rappresentante comune che si stava apprestando a scrivere al front line societario – nel frattempo dimessosi - per richiedere “la convoca di un’assemblea straordinaria degli azionisti di minoranza per aprire una azione di responsabilità contro gli autori del fallimento e per stoppare sul nascere la richiesta di capitale fresco al mercato da parte di coloro che il mercato hanno calpestato”. Nel contempo l’azionista ha chiesto ragguagli sulla procedura per promuovere l’azione di responsabilità e su possibili altre iniziative.

### **RISPOSTA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE**

In data 5 ottobre 2016 il rappresentante comune ha fornito via e-mail la seguente risposta:

“faccio seguito alla sua mail dello scorso 2 ottobre per cercare di dare risposta alle sue richieste:

innanzi tutto, la convocazione dell’assemblea degli azionisti di categoria speciale può essere effettuata qualora ne facciano richiesta tanti possessori di azioni speciali che rappresentino almeno l’1% delle azioni di categoria speciale. Ne consegue che il rappresentante comune è tenuto a convocare l’assemblea di categoria a fronte della richiesta sopra specificata, purché all’ordine del giorno vi siano materie pertinenti agli interessi speciali della categoria che il rappresentante è tenuto a tutelare. La convocazione dell’assemblea ordinaria invece può avvenire su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un cinquantesimo (2%) del capitale sociale.

Quanto all’azione di responsabilità, che nelle sue intenzioni andrebbe promossa nei confronti degli amministratori, la stessa può, innanzi tutto, essere deliberata dall’assemblea generale della Società (nella quale votano sia gli azionisti ordinari sia quelli di categoria speciale). In alternativa, l’azione di responsabilità può essere esperita ai sensi dell’art. 2393 bis c.c. e dell’art. 33 dello statuto sociale direttamente da tanti soci che rappresentino almeno un cinquantesimo (2%) del capitale sociale.

Alternativamente, l’art. 2395 del c.c. prevede l’azione individuale del socio e del terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Ad oggi non mi risulta sussistano le condizioni per poter procedere come indicato nelle prime due modalità, mentre senz’altro Lei può procedere alla tutela del proprio interesse personale ai sensi dell’art. 2395 del c.c..

In aggiunta ho provato anche a verificare la possibilità di avviare un’azione di classe (Class Action). Al riguardo però, alla luce di approfondimenti normativi e giurisprudenziali, non appaiono tuttavia sussistere le condizioni per questo tipo di azione.

Infine, quanto all'aumento del capitale sociale, mi risulta dalle notizie di stampa che il socio di maggioranza avrebbe già manifestato la propria disponibilità a fare la propria parte nella ricapitalizzazione della Società. Su questo punto mi riservo tuttavia di valutare le proposte che verranno presentate. Naturalmente tengo particolarmente monitorata la situazione, nell'interesse degli azionisti di cui sono rappresentante comune".